

Legge regionale 17 dicembre 1980 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

**Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.**

**Art. 3**

L' esame di idoneità è effettuato per profili professionali omogenei ove possibile, per ogni progetto specifico ovvero per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, si disporrà:

- l' equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche iniziali dei corrispondenti livelli funzionali vigenti presso gli Enti di cui all' articolo 1;
- i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;
- le modalità ed i tempi di effettuazione degli esami;
- la nomina delle Commissioni esaminatrici, delle quali dovranno comunque essere chiamati a far parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM, designati dal Presidente delle sezioni regionali delle medesime, ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.